



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/10/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

....., Presidente
....., Relatore
....., Giudice

in data 26/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. depositato il 07/06/2022

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Municipia - 01973900838

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Abaco S.p.a. - 02391510266

elettivamente domiciliato presso info@cert.abacospa.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SOLLECITO PAG.T n.

BOLLO 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

impugnava il sollecito di pagamento n. per € 2827,03
emesso per l'omesso pagamento di varie pregresse ingiunzioni aventi ad oggetto tassa auto 2015.

Deduciva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa.

Si costituiva tardivamente Municipia Abaco spa che contestava il ricorso e ne chiedeva la inammissibilità/
rigetto.

All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria decideva la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari, le sollecitazioni e le intimazioni di pagamento con cui l'Amministrazione ovvero il Concessionario per la riscossione chiedono il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili: ciò vale tanto più per l'atto in esame, formulato come "INTIMAZIONE DI PAGAMENTO", con manifesta prospettazione dell'azione esecutiva, e con l'espressa indicazione della sua ricorribilità negli stessi termini in cui può essere opposta una cartella esattoriale. (cass. 2616/2015)

Parte resistente non ha fornito alcuna prova della regolare notifica degli atti presupposti; conseguentemente il sollecito risulta emesso in assenza della prova della valida formazione della pretesa creditoria.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio in ragione della natura della decisione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli il 26.10.2022

Il Giudice Estensore

dott.ssa

Il Presidente

dott.